



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 18 febbraio 2016 Prot. 784/GG/dr

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle Organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: invio documentazione

Alleghiamo alla presente, per Vostra opportuna conoscenza, la risposta inviata dal MIUR al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati della provincia di Potenza in merito a un quesito da loro posto precedentemente (anch'esso allegato).

La nota è in corso di valutazione da parte dello scrivente Consiglio Nazionale.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

All.: c.s.

Andare Oltre



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio quinto

e p.c.

Al Collegio dei Periti Industriali e dei
Periti Industriali Laureati della provincia
Di Potenza
collegiodipotenza@pec.cnpi.it

Al Ministero della Giustizia
Direzione della giustizia civile
Ufficio III
Reparto II – Libere professioni
prot.dag@giustiziacert.it

Al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

Al Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
dpit@postacert.istruzione.it

All'Ufficio di Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

All'Ufficio Legislativo
uffleg@postacert.istruzione.it

Loro sedi

Oggetto: quesito su ammissibilità iscrizione Registro Tirocinanti

Con riferimento alla nota prot. n. 690 del 12.10.2015 inoltrata a mezzo PEC a questa Direzione in data 9.02.2016, si ritiene, data la complessità delle questioni in essere, i numerosi quesiti pervenuti e l'evoluzione normativa nella materia *de qua*, di fornire articolata risposta al fine di ricostruire il quadro normativo nel quale si inserisce la vicenda di cui all'oggetto.

- ❖ La legge 2 febbraio 1990, n. 17 dispone, all'articolo 1, comma 1, che *"Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici"*. L'articolo 2, comma 1, lettera e), inoltre, indica, quale requisito per l'iscrizione all'albo professionale, il *"possesso del diploma di perito industriale"*. L'articolo 2, comma 5, della medesima legge dispone che *"le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"*.
- ❖ In attuazione della presente norma, la Direttiva sul praticantato emanata dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati¹ dispone, all'articolo 4, comma 1, che *"per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso del **diploma di Maturità Tecnica Industriale** conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico legalmente riconosciuto"*.
- ❖ Successivamente, il d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, all'art. 55, dispone che l'accesso agli esami di stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, è consentito con le classi di laurea previste dal successivo comma 2, *"oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente"*, facendo, in tal modo, salvi i tutti i diplomi il cui possesso costituisce, pertanto, requisito per l'accesso all'esame di Stato per le relative professioni.
- ❖ In piena continuità con quanto previsto, il d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 138/2011, convertito in Legge 148/2011, dispone, all'articolo 6, comma 2, tra l'altro, che *"ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario (...) aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata"*.
- ❖ Il Regolamento sul tirocinio² emanato dal Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati dispone, all'articolo 3, comma 1, che *"Per l'iscrizione nel Registro dei Praticanti è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a) diploma di perito industriale, conseguito in un istituto tecnico industriale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1912 n. 854; b) diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi*

¹ In vigore dal 20 marzo 2008. Le precedenti direttive risalgono al 24 maggio 1990, successivamente aggiornata e modificata con delibera n. 122/18 del 2 febbraio 1996 e quindi aggiornata e modificata con delibera n. 444/44 del 14 novembre 2007.

² Detto regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 6, comma 10, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 il quale dispone che *"il Consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento (...) a) le modalità e i corsi di formazione di cui al comma 9 (si tratta della frequenza a specifici corsi di formazione organizzati da ordini o collegi, quale **modalità di svolgimento del tirocinio, da parte del praticante, per un periodo non superiore a sei mesi, in alternativa alla pratica svolta presso un professionista per il medesimo periodo**), in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante (...)".* Pertanto, **il citato articolo 3 del regolamento sul tirocinio emanato dal CNPI, che disciplina i titoli di studio che consentono l'accesso al tirocinio medesimo, andando oltre le deleghe previste dal citato d.P.R. 137/2012, non può essere comunque considerata norma a carattere cogente.**

dell'articolo 1 decreto legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito in legge 5 aprile 1969 n. 119, o titolo equipollente ovvero del titolo previsto dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, rilasciato da un istituto tecnico statale o parificato, nelle specializzazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 e Allegato B del decreto del Ministro dell'Istruzione 27 dicembre 1991, n. 445 e succ. mod. ed integr., ovvero qualsiasi altro titolo riconosciuto dalla legge di pari valore ai fini dell'accesso alla professione".

- ❖ Con l'emanazione del d.P.R. del 15 marzo 2010, n. 88, si è disciplinato il **riordino degli istituti tecnici**, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Ebbene, l'articolo 6, comma 4, del citato d.P.R. dispone che *"il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università (...) fermo restando il valore giuridico del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico"* e l'articolo 8, comma 1, statuisce che *"gli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo confluiscono, a partire dall'anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella di confluenza contenuta nell'Allegato D)".*

Sulla presente materia, si è espresso l'Ufficio Legislativo di questo Ministero, con parere reso in data 16.06.2015 e diramato con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 27133 del 28.09.2015, nel quale, tra l'altro, si afferma *"l'equipollenza dei nuovi diplomi a quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione"*.

In conclusione, pertanto, la risposta al quesito posto da questo Collegio provinciale, in coerenza con la ricostruzione normativa sopra riportata, conferma **che i diplomati in possesso del nuovo titolo possono ottenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti** al fine di poter espletare il periodo di tirocinio e sostenere, secondo la normativa vigente in materia, l'esame di abilitazione e la conseguente iscrizione al relativo Albo Professionale.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo





Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Potenza

(ente di diritto pubblico R.D. N° 275 del 11.02.1929)

Prot. N° 2015-0000690

Potenza, li 12 ottobre 2015

Spett.le

MIUR

Direzione Generale per gli Ordinamenti
Ufficio V – Viale Trastevere n° 76/A
00153 ROMA

Ministero della Giustizia
Via Arenula
ROMA

e p.c.

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 ROMA

Oggetto: *quesito su ammissibilità iscrizione Registro Tirocinanti per Neo-diplomati ITIS*

Questo Collegio ha ricevuto una richiesta di iscrizione da parte di un diplomato in possesso del seguente titolo di studio denominato “Diploma di Istituto Tecnico” rilasciato dall’ITIS di Potenza,

- atteso che il Regolamento per il tirocinio prevede che possano iscriversi al Registro coloro che siano in possesso di Diploma di Perito Industriale Capotecnico ;
- considerato che con Decreto del MIUR N.ro 10 del 29.01.2015 il titolo rilasciato dagli Istituti non è più quello di Perito Industriale bensì quello già citato di “Diploma di Istituto Tecnico”;
- considerato che tale titolo non rientra tra quelli previsti dal già citato Art.3 del Regolamento del Tirocinio ;

si chiede ai Ministeri in indirizzo se il titolo di “Diploma di Istituto Tecnico” sia da considerarsi equipollente al titolo di Perito Industriale ai sensi dell’Art.3 del Regolamento sul Tirocinio e se pertanto i diplomati in possesso del nuovo titolo possono ottenere l’iscrizione al Registro dei tirocinanti dei Periti industriali ai sensi della normativa vigente

Nell’attesa di un cortese cenno di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Presidente

(Per. Ind. Elio Emilio Lombardi)





Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : **MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**

Area Organizzativa Omogenea : **AODGOSV - D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del S.N.I.**

Protocollo n. : **1479** del : **10/02/2016** - Registro Ufficiale **AODGOS**

Data di arrivo : **10/02/2016**

Mittente : **collegiodipotenza@pec.cnpi.it**

Oggetto : **POSTA CERTIFICATA: Quesito iscrizione Registro Praticanti**

Classificazione :

Operatore di protocollo : **Paola Landolina**

Per informazioni relative all'Ufficio competente per materia,rivolgersi all'URP.

Data : **10/02/2016**